

FAQ BANDO GREEN HEAT 100%

1) REQUISITI DEL BANDO

Q1.1: Chi può partecipare al bando Green Heat 100%?

R1.1: Possono partecipare operatori dei servizi di teleriscaldamento/teleraffrescamento, ossia imprese (micro, piccole, medie o grandi) che esercitano l'attività di produzione e distribuzione del calore tramite rete, non semplici proprietari di asset che non svolgono il servizio.

Sono esclusi liberi professionisti e lavoratori autonomi.

Le società controllate, partecipate o in house di enti locali (Comuni, Province, Città Metropolitana di Milano, Unioni di Comuni, Comunità montane), qualora siano imprese operatrici del servizio di teleriscaldamento/teleraffrescamento e soddisfino integralmente i requisiti previsti dal bando, possono partecipare presentando domanda in quanto imprese e non in rappresentanza di un ente pubblico.

Q1.2: Quale documentazione relativa al PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-economica) è richiesta?

R1.2: È richiesto il PFTE (Progetto di fattibilità tecnico economica) completo dei relativi allegati e conforme all'art. 6 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, nella versione vigente (come modificata dal d.lgs. 209/2024), in coerenza con il rinvio del Bando al D.lgs. 36/2023 e s.m.i. .

Non va invece utilizzato l'art. 6-bis del medesimo Allegato I.7, in quanto riservato al Progetto di fattibilità per la finanza di progetto/concessioni.

Q1.3: Quali interventi sono ammissibili?

R1.3: Sono ammessi a finanziamento esclusivamente interventi di nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti (impianti di generazione del fluido termovettore e delle relative reti di distribuzione e/o sistemi di stoccaggio termico, con esclusione degli allacciamenti alle utenze e delle sottostazioni di scambio termico) alimentati da fonti energetiche rinnovabili e/o da calore/freddo di scarto (rif. paragrafo B.2 del bando).

Q1.4: L'agevolazione del bando è cumulabile con i TEE (Titoli di Efficienza energetica), Conto Termico 3.0, contributi FER 2 e altri aiuti di Stato? Se la risposta è sì, quali limiti o restrizioni si applicano, soprattutto se gli incentivi riguardano gli stessi costi ammissibili?

R1.4: La cumulabilità dell'agevolazione prevista dal bando è ammessa nel rispetto delle norme che regolano ciascun incentivo e delle disposizioni del GBER (Reg. UE n. 651/2014). In particolare:

- il **Cumulo con strumenti non qualificati come aiuto di Stato** (es. TEE) il non aiuto può coprire la quota residua non finanziata dal contributo regionale senza incidere sull'intensità massima riconosciuta del bando. (Esempio: se il bando prevede intensità massima del 55%, il TEE può coprire fino al restante 45%, nel rispetto del divieto di sovrapposizione sugli stessi costi).
- il **Cumulo con strumenti qualificati come aiuto di Stato** (cfr. art.8 del regolamento GBER).

Nel caso di cumulo tra aiuti di Stato, riferiti a costi ammissibili individuabili (per quelli del Bando Green Heat 100% si veda la Tabella 3 del paragrafo B.4), possono verificarsi tre situazioni:

a) **Cumulo tra aiuti di Stato sullo stesso articolo GBER** (nel caso del Bando, art. 46).

Se due misure finanziano lo stesso progetto e le medesime voci di costo individuabili, entrambe concorrono alla stessa intensità massima di aiuto (es. 55% per una media impresa).

In questo caso si applica la regola cronologica:

l'ente che concede per secondo deve considerare quanto già erogato dal primo e può finanziare solo fino al raggiungimento dell'intensità massima consentita.

b) **Cumulo tra aiuti di Stato su articoli diversi del GBER.**

Se le misure intervengono sulle stesse voci di costo, ciascun ente deve rispettare l'intensità massima prevista dall'articolo del GBER su cui basa il proprio aiuto. L'ente che interviene successivamente deve quindi verificare gli aiuti già concessi sulle medesime spese e calibrare il proprio contributo per non superare i limiti previsti dal proprio articolo di riferimento.

c) Stesso progetto ma costi ammissibili diversi.

Quando due misure finanziano voci di costo diverse e completamente separate, sulla base di concrete valutazioni tecniche, non si configura alcun problema di cumulo, anche se tali voci appartengono allo stesso progetto.

Ad esempio, si considerino nella Tabella 3 del paragrafo B.4 del Bando la categoria di spesa a) "Impianti per la produzione del fluido termovettore, e di eventuali sistemi di stoccaggio termico" e la categoria di spesa b) "Opere, forniture di materiali e loro installazione per la realizzazione della rete di distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento, comprensiva di eventuale rete e sistema di telecontrollo e/o telegestione".

Rappresentando tali categorie costi tecnicamente e funzionalmente distinti, il finanziamento ricadente su ciascuna delle voci da misure diverse non genera situazione di cumulo.

2) PROCEDURE DI GARA E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Q2.1: Dove posso trovare la checklist appalti per il controllo del rispetto degli adempimenti specifici stabiliti dal D.lgs. 36/2023, in merito all'affidamento di contratti pubblici?

R2.1: La checklist richiesta al paragrafo C.6.2 del Bando Green Heat 100% è disponibile nella sezione online del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia raggiungibile al seguente link:

<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027/controlli-monitoraggio-valutazione-1/sistema-di-gestione-e-controllo-sigeco>

Q2.2: Le prescrizioni del paragrafo C.6.2 (CIG, bando/lettera d'invito, aggiudicazione, checklist ex D.lgs. 36/2023) si applicano solo ai soggetti pubblici oppure anche ai privati beneficiari non tenuti al Codice dei Contratti Pubblici?

R2.2: Le prescrizioni di cui al paragrafo C.6.2 si intendono applicabili a tutti i beneficiari per i quali gli affidamenti risultino strumentali all'attuazione dell'intervento. Ne deriva che la disciplina del codice dei contratti si estende anche ai privati che, in relazione alla natura - pubblica - dell'attività svolta, sono qualificabili come soggetti tenuti all'osservanza del Codice: cd "requisito di funzionalizzazione dell'incarico". Nel caso di specie si applica la disciplina dei "settori speciali", in particolare gas ed energia termica, secondo cui, ai sensi dell'art. 146 D.lgs. n. 36/2023, sono assoggettati al Codice i contratti funzionali alla messa a disposizione/gestione di reti fisse di servizio al pubblico e alla relativa alimentazione - anche tramite attività di generazione/produzione e vendita.

Q2.3: Il richiamo ai "settori speciali" nel paragrafo C.6.2 del Bando Green Heat 100% comporta che tutti i beneficiari del contributo — inclusi i soggetti privati che operano nel teleriscaldamento — debbano applicare, nell'utilizzo dei fondi, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici previste per i settori speciali (art. 141 D.lgs. 36/2023), comprese le norme del Libro III e gli ulteriori obblighi richiamati dal comma 3 (procedure di scelta del contraente, pubblicità, trasparenza, piattaforme interoperabili, CIG, ecc.)? Tale obbligo vale indistintamente per soggetti pubblici e società di diritto privato beneficiarie?

R2.3: Le prescrizioni del D.lgs. 36/2023 costituiscono diretta applicazione dei principi che governano l'impiego di risorse pubbliche: a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'applicazione delle regole in materia di scelta del contraente, pubblicità e trasparenza, criteri di selezione, utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale interoperabili nei casi previsti, nonché l'adempimento degli obblighi di tracciabilità e acquisizione del CIG.

Pertanto, il beneficiario di fondi assegnati tramite la procedura concorsuale prevista dal bando Green Heat 100%, per l'utilizzo degli stessi dovrà attenersi alle procedure previste dal Codice dei contratti.

La natura "privatistica" del concorrente alla procedura prevista dal Bando Green Heat 100% non costituisce, dunque, elemento idoneo ad escludere l'assoggettamento al codice dei contratti.

Q2.4: Il beneficiario può rinunciare unilateralmente al contributo dopo averlo accettato, ma prima dell'avvio dei lavori?

R2.4: Alla luce di quanto previsto dal Bando, il beneficiario può rinunciare unilateralmente al contributo, anche dopo l'accettazione formale e prima dell'avvio dei lavori, senza che ciò comporti conseguenze pregiudizievoli ulteriori, salvo quanto previsto al par. D.2 – Decadenze e Rinunce.

Il paragrafo D.2 stabilisce, infatti, che: "Qualora il beneficiario intenda rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'intervento, deve utilizzare l'apposita funzione di Bandi e Servizi... La rinuncia al contributo comporta la restituzione delle eventuali somme già erogate con l'applicazione degli interessi legali decorrenti dalla data del decreto di erogazione del contributo."

Pertanto, la rinuncia non determina l'applicazione di penali, indennizzi o ulteriori oneri a carico del beneficiario verso Regione Lombardia, fermo restando l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. Restano, chiaramente, impregiudicati eventuali profili e obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali già instaurati dal beneficiario con terzi, che esulano dalla disciplina del Bando.

Tuttavia, si raccomanda di formalizzare la rinuncia non appena maturata la decisione, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti sul procedimento.

Q2.5: Il soggetto proponente può essere un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) composto da due operatori del servizio di teleriscaldamento e da una società proprietaria dell'area destinata all'impianto?

R2.5: Ai sensi del par. A.4: <<Possono presentare domanda di contributo gli operatori dei servizi di teleriscaldamento, micro, piccole, medie e grandi imprese, (...). Sono esclusi i liberi professionisti e/o i lavoratori autonomi>>.

Inoltre, al paragrafo D.11: <<Il soggetto proponente può essere un'impresa o un raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o associazione temporanea di impresa (ATI)>>.

Pertanto, nel caso di RTI, è necessario che la società mandataria sia impresa operante nel servizio di teleriscaldamento.

Con riferimento al requisito di cui al paragrafo B.2, concernente la disponibilità dell'area o dell'immobile, si conferma che tale disponibilità può essere assicurata anche da impresa componente il RTI diversa dalla mandataria, a condizione che la stessa sia formalmente conferita al beneficiario ai fini della realizzazione dell'intervento.

Ne consegue ad esempio che un RTI composto da due operatori del servizio di teleriscaldamento e da una società proprietaria dell'area risulta ammissibile, purché la mandataria sia operatore del servizio di teleriscaldamento e la disponibilità dell'area sia validamente e formalmente attribuita al beneficiario, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal Bando.

Q2.6: Ai fini della partecipazione al Bando, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) deve essere già costituito mediante scrittura privata autenticata oppure la domanda può essere presentata come RTI “costituendo”, sottoscritta da tutti i soggetti che intendono formarlo, con possibilità di procedere alla costituzione formale del RTI solo dopo l'identificazione dei beneficiari e prima dell'accettazione formale del contributo?

R2.6: Ai sensi del paragrafo A.4: <<Possono presentare domanda di contributo gli operatori dei servizi di teleriscaldamento, micro, piccole, medie e grandi imprese, (...). Sono esclusi i liberi professionisti e/o i lavoratori autonomi>>.

Ai sensi del paragrafo D.11: <<Il soggetto proponente può essere un'impresa o un raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o associazione temporanea di impresa (ATI)>>.

Pertanto, deve ritenersi ammissibile la partecipazione al Bando anche di RTI costituendo purché la domanda sia sottoscritta da tutti i soggetti che intendono costituire il raggruppamento, affinché tutti gli impegni assunti nella domanda siano riferibili e vincolanti nei confronti di tutti i membri del RTI costituendo (vedi Consiglio di Stato n. 6068/2025).

Resta fermo che, in conformità a quanto previsto dal Bando, la costituzione formale del RTI dovrà intervenire entro e non oltre la data di formale accettazione del contributo.

Q2.7: È possibile modificare la compagine di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), già costituito o costituendo, dopo la presentazione della domanda di partecipazione al Bando, ad esempio in caso di recesso di uno dei componenti, purché i soggetti residui mantengano tutti i requisiti di ammissibilità previsti?

R2.7: In merito alla variazione della compagine del RTI successivamente alla presentazione della domanda, si rileva che il Bando non reca una disciplina espressa. Trovano pertanto applicazione i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici e dalla consolidata giurisprudenza amministrativa.

In particolare, in conformità all'Adunanza Plenaria n. 2/2022, il principio di immodificabilità soggettiva del RTI non ha carattere assoluto e consente, in via eccezionale, la modifica della compagine in caso di recesso di uno dei componenti, senza possibilità di sostituzione con nuovi soggetti. Tale modifica è ammissibile a condizione che:

- la mandataria del RTI rimanga invariata;
- i requisiti di ammissibilità e partecipazione continuino a essere integralmente soddisfatti dalle imprese rimanenti;
- la proposta progettuale presentata non subisca alcuna modifica;
- non risulti alterata l'identità sostanziale del Soggetto Proponente.

Resta ferma la necessità che il RTI, nella sua composizione residua, sia pienamente idoneo a garantire la corretta realizzazione dell'intervento e il rispetto di tutti gli obblighi del Bando.

3) ASPETTI TECNICI ED OPERATIVI DEL PROGETTO

Q3.1: Se il sistema di teleriscaldamento proposto è alimentato da fonti rinnovabili e/o calore di scarto, è possibile installare caldaie fossili di backup?

R3.1: No. Il bando non ammette sistemi di generazione che non siano al 100% alimentati da fonti rinnovabili (FER) e/o calore di scarto (par. B.3). Non è prevista alcuna deroga per l'installazione di caldaie fossili, nemmeno come backup.

Q3.2: Un sistema costituito da una rete di teleriscaldamento idraulicamente separata da una rete esistente mediante sistema di scambio termico può essere considerato finanziabile nell'ambito del presente bando?

R3.2: Il bando finanzia esclusivamente la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento autonomi, alimentati al 100% da fonti rinnovabili e/o calore di scarto. La configurazione descritta parrebbe rappresentare un potenziamento o ampliamento della rete esistente comunque alimentata e, pertanto, non è ammissibile.

Per eventuali esigenze di ampliamento e/o ammodernamento di un sistema esistente, si può fare riferimento al Bando "TLR_EFF – Sostegno all'efficientamento energetico e alla estensione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento" raggiungibile al seguente Link: <https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/catalogo/dettaglio/ambiente-energia/efficientamento-energetico/tlr-eff-RLV12025050743>

Q3.3: È valutabile la trasformazione di un sistema di distribuzione esistente, al momento alimentato da fonti fossili e non inserito in anagrafe ARERA, in un nuovo sistema di teleriscaldamento mediante sostituzione integrale della modalità di produzione calore?

R3.3: No, il bando finanzia solo interventi di nuova costruzione (par. B.2). Non sono ammessi interventi di riconversione di reti esistenti, anche se si sostituisce integralmente la produzione di calore.

Per eventuali esigenze di ampliamento e/o ammodernamento del sistema esistente si può fare riferimento al Bando "TLR_EFF – Sostegno all'efficientamento energetico e alla estensione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento" raggiungibile al seguente Link: <https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/catalogo/dettaglio/ambiente-energia/efficientamento-energetico/tlr-eff-RLV12025050743>

Q3.4: Un sistema alimentato a biometano può essere considerato finanziabile nell'ambito del presente bando?

R3.4: Nel bando "Green Heat 100%", la definizione di energia rinnovabile (paragrafo D.11 – Glossario) include: «energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.»

Poiché il biometano è ottenuto dal biogas, è anch'esso rinnovabile, di conseguenza un impianto alimentato a biometano può essere finanziabile fatto salvo il rispetto di tutti gli altri requisiti.

Q3.5: È possibile sottoporre a valutazione sull'ammissibilità di un progetto preventivamente all'inoltro della domanda di adesione?

R3.5: Non è possibile fornire indicazioni di ammissibilità senza una valutazione della documentazione progettuale. Tale documentazione sarà esaminata esclusivamente in sede di istruttoria, dopo la chiusura dello sportello online, secondo i criteri previsti dal bando. Si ricorda che il bando ammette esclusivamente interventi di nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti, comprensivi di impianti di generazione e relative reti di distribuzione, alimentati al 100% da fonti energetiche rinnovabili e/o da calore di scarto. Pertanto, NON sono ammessi interventi parziali che riguardano o la sola realizzazione della rete di distribuzione o soltanto le centrali di produzione del calore.

Per maggiori dettagli, si suggerisce di consultare il testo integrale del bando al seguente link:

<https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/dettaglio/ambiente-energia/fonti-energia-rinnovabili/green-heat-100-RLV12025049925>